

PROCEDURE VACCINAZIONE ANTI-CARBONCHIOSA

- I trattamenti immunizzanti anticarbonchiosi devono essere eseguiti dai Veterinari delle Unità operative dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. aventi giurisdizioni nell'ambito territoriale dei Comuni interessati o da Veterinari libero professionisti debitamente incaricati.
 - A prova dell'avvenuta vaccinazione verrà rilasciato apposito certificato con le indicazioni delle generalità del proprietario, della data dell'intervento e del numero dei capi vaccinati distinti per specie.
 - E' fatto obbligo ai veterinari operatori di inviare, non oltre il 10 dicembre 2009 alle competenti AA.SS.LL. un prospetto in triplice copia, conforme al prescritto Mod.12 del RPV 320/54
 - Entro il 20 dicembre successivo, i Responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. interessate, trasmetteranno, al Responsabile dello S.T.A.P. competente una relazione sull'andamento della campagna vaccinale allegando un modello riepilogativo degli interventi effettuati sul territorio di competenza.
 - responsabili dei Settori anzidetti trasmetteranno sollecitamente tutti gli atti ricevuti al Settore Veterinario Regionale.
-
- E' vietato lo spostamento verso i pascoli estivi del bestiame indicato nel precedente art.1) se non risulta vaccinato contro il carbonchio ematico da non meno di 10 giorni.